



Diritto civile

Corso P-Z


Lezione 18

Condizione

Prof. Giovanni Pascuzzi

www.giovannipascuzzi.eu





1353. *Contratto condizionale.*

1. Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.



La condizione

- Meccanismo dell'autonomia privata: con la condizione le parti manovrano gli effetti del contratto:
- Gli effetti possono diventare:
 - Non immediati
 - Non certi
 - Non definitivi

La condizione

- Alcuni negozi o atti non possono essere sottoposti a condizione:
 - Matrimonio (art. 108)
 - Riconoscimento del figlio naturale (art. 257)
 - Accettazione di eredità (art. 475)
 - Rinuncia all'eredità (art. 520)
 - Girata dei titoli di credito all'ordine (art. 2010)

La condizione

- Incide sulla efficacia e non sulla esistenza, sulla vincolatività e sulla validità del contratto
- Può riferirsi all'intero contratto oppure a una singola clausola (es.: si condiziona solo la clausola di recesso convenzionale)
- Può avere due accezioni
 - Clausola condizionale
 - Fatto (futuro e incerto) condizionante

Tipi di condizione: sospensiva

- Condizione **SOSPENSIVA**: il contratto è inefficace fino a che il fatto condizionante avverrà e se avverrà.
- Tutela contro il rischio che un evento, atteso dalle parti (o anche da una sola di esse) come di proprio interesse, non si avveri o si avveri troppo tardi
 - Es.: acquisto di un terreno che l'acquirente vuole acquistare per valorizzarlo dal punto di vista edilizio, viene sospeso fino a che il comune non rilasci la concessione edilizia

Tipi di condizione: risolutiva

- Condizione **RISOLUTIVA**: il contratto è efficace fino a che il fatto condizionante avverrà e se avverrà. Se il fatto avverrà, il contratto diventerà inefficace: si risolverà
- Tutela contro il rischio che un evento, temuto dalle parti (o anche da una sola di esse) come contrario al proprio interesse, si avveri.
 - Es.: acquisto di un casa nella città dove A lavora risolutivamente condizionata all'eventuale trasferimento lavorativo

Il fatto condizionante

- Condizione semplice o plurima
- Condizione plurima
 - Pluralità di fatti dedotta in via alternativa
 - Pluralità di fatti dedotta in via cumulativa
- Fatti naturali o fatti umani
- Fatti umani
 - Comportamenti materiali
 - Atti giuridici
 - Atti di una parte o di un terzo
 - Rinvio: condizione potestativa

Requisito del fatto condizionante

- A) Avvenimento INCERTO (ma l'incertezza non può durare oltre un congruo termine perché altrimenti si violerebbe la certezza dei traffici e quindi l'ordine pubblico)
- B) Avvenimento FUTURO

Requisito del fatto condizionante

- C) Avvenimento LECITO
- D) Avvenimento POSSIBILE

1354. *Condizioni illecite o impossibili.*

È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.



Condizione illecita

- L'illiceità della condizione dipende dall'influenza che il fatto esercita sugli effetti contrattuali. Casistica
 - Condizione è incentivo a commettere illeciti o quando la parte trae profitto da un illecito anche altrui: compravendita subordinata al buon fine della corruzione del funzionario comunale
 - Condizione coarta libertà fondamentali della persona: fatto condizionante sono le dimissioni dal partito in cui il contraente milita
 - Condizione influenza gli effetti del contratto in modo da violare o eludere principi di ordine pubblico o è moralmente ripugnante: es.: prolungare all'infinito lo stato di incertezza. Condizione che gli appartamenti non vengano vendute a persona di altre etnie

Condizione illecita

- L'illiceità della condizione rende nullo l'intero contratto

Condizione impossibile

- La condizione è impossibile quando il fatto condizionante non può accadere
- La condizione **sospensiva** impossibile rende nullo il contratto
- La condizione **risolutiva** impossibile si ha per non apposta

Tipi di condizione

- A) condizione unilaterale e bilaterale
 - la distinzione è fondata sull'interesse che la stessa è diretta a realizzare ovvero posta nell'interesse di uno solo dei contraenti o di entrambi e si presume di regola bilaterale salvo l'esistenza di apposita clausola che ne sancisca la natura unilaterale
 - C. bilaterale: posta nell'interesse di entrambe le parti
 - C. unilaterale: posta nell'interesse esclusivo di una delle parti (che può decidere di avvalersene o meno).
 - Es.: Vendita sospensivamente condizionata a che il compratore ottenga il richiesto finanziamento bancario
- B) condizione causale
 - se l'evento dedotto in condizione è un fatto estraneo alla volontà delle parti

Tipi di condizione

- C) Condizione potestativa
 - il fatto condizionante dipende solo dalla volontà dei contraenti
- D) Condizione meramente potestativa
 - ricorre quando il compimento o non compimento del fatto volontario risponde a interessi del tutto estranei a quelli regolati o presupposti dal contratto, ovvero non corrisponde a nessun interesse che non sia quello di liberarsi dal contratto a costo zero

1355. Condizione meramente potestativa.

1. È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.



Tipi di condizione

- E) condizione mista
 - Se il fatto dedotto dipende sia dalla volontà delle parti che da fattori esterni
- F) condizione legale
 - consiste nell'avvenimento futuro e incerto al quale è subordinata l'efficacia del negozio per volontà della legge: ha natura di requisito essenziale o presupposto logico del negozio giuridico del contratto ed opera sul piano degli effetti negoziali sulla base di una valutazione di necessarietà legale
- G) condizione di adempimento:
 - Sia quando sia dedotto in condizione il fatto storico dell'adempimento o dell'inadempimento di una delle parti del contratto (*segue*)

La prestazione contrattuale può essere prevista come evento condizionante?

- Tesi negativa
 - difetta il requisito dell'accidentalità è quello dell'incertezza
- Tesi positiva
 - viene superata la mancanza del requisito dell'accidentalità se eliminata la clausola il negozio rimane valido e la mancanza di requisito dell'incertezza in quanto la prestazione contrattuale è comunque un avvenimento di incerta realizzazione

Condizione ≠ Termine

- Termine

- Le parti stabiliscono il momento a partire dal quale il contratto inizierà a produrre i suoi effetti o cesserà di produrli.
- Deve essere futuro, determinato, determinabile, lecito e possibile
- Il vizio del termine iniziale rende nullo il contratto
- Il vizio del termine finale non incide sulla validità del contratto e il termine si considera non apposto

Condizione ≠ *Modus*

- *Modus*

- È un onere che incombe sul soggetto beneficiario di una prestazione gratuita e può consistere nell'imposizione di un obbligo di dare, di fare o non fare da compiere a favore dello stesso soggetto beneficiante o di un terzo dallo stesso indicato
- Non incide sull'efficacia del contratto ma determina la nascita di obbligazioni aggiuntive e accessorie a carico del soggetto beneficiario di una prestazione gratuita
- E' disciplinata nelle sole materie del testamento e della donazione.

Avveramento e mancamento della condizione

- Avveramento: il fatto condizionante avviene, ovvero sono presenti tutte le componenti di esso. Conseguenze:
 - Efficacia
 - Risoluzione
- Mancamento: si ha la certezza che il fatto condizionante non si produrrà: Conseguenze:
 - Inefficacia
 - Efficacia definitiva

1359. Avveramento della condizione.

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa

Retroattività della condizione

- Contratto sottoposto a condizione sospensiva
 - si considera efficace fin dal momento della sua stipula
- contratto sottoposta a condizione risolutiva
 - si considera inefficace fin dal momento della sua stipula

1360. *Retroattività della condizione.* —

1. Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

2. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Retroattività della condizione

1465. Contratto con effetti traslativi o costitutivi.

1. Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (c. 1376) , il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata (c. 1673, 2254).
2. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
3. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (c. 1378).
4. L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (c. 1523).

Pendenza della condizione: aspettative e diritti precari

- Pendenza è il periodo compreso tra la conclusione del contratto e l'avveramento o il mancamento della condizione.
- Posizioni delle parti durante la pendenza della condizione:
 - Aspettativa
 - Diritto precario

Pendenza della condizione: aspettative e diritti precari

- **Aspettativa:** è la posizione di chi non ha il diritto ma forse lo avrà con l'avveramento della condizione (es.: acquisto sotto condizione sospensiva).
- Interesse a preservare l'integrità degli elementi da cui dipenderà l'utile esercizio del diritto
- Si possono compiere atti conservativi

Pendenza della condizione: aspettative e diritti precari

- Diritto precario è la posizione di chi attualmente ha il diritto, ma forse lo perderà con l'avveramento della condizione.
- Titolare del diritto precario a volte è la controparte del titolare dell'aspettativa (alienante del diritto sotto condizione sospensiva; acquirente del diritto sotto condizione risolutiva)
- Si possono attuare poteri di esercizio del diritto

1356. *Pendenza della condizione.*

1. In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
2. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.

1357. *Atti di disposizione in pendenza della condizione.*

1. Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporre in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

1358. *Comportamento delle parti nello stato di pendenza.*

1. Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte

Pendenza della condizione

- L'articolo 1358 impone alla parte che, in pendenza della condizione, è titolare effettivo del diritto condizionato di comportarsi secondo buona fede in modo da non pregiudicare le ragioni della controparte che, in caso di avveramento della condizione, succederebbe nella titolarità del diritto

Pendenza della condizione

- Il titolare della situazione di aspettativa, in caso di violazione di tale precetto può:
 - A) esperire i rimedi I rimedi conservativi previsti dall'ordinamento giuridico
 - B) qualora ne sussistano i presupposti, avvalersi della finzione di avveramento della condizione ex articolo 1359, ottenendo che --qualora l'avveramento della condizione sia reso impossibile dal fatto (contrario a buona fede) dell'altro contraente avente interesse contrario all'avveramento -- la condizione si consideri avverata e il contratto condizionato produca definitivamente i suoi effetti a suo favore
 - C) avvalersi delle ordinarie azioni poste a tutela dei contraenti e dunque esperire l'azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ogniqualvolta dalla violazione da parte dell'altro contraente dei doveri di buona fede discenda un danno a suo carico e l'azione di risoluzione qualora il comportamento scorretto della controparte abbia fatto venir meno il suo stesso interesse al permanere del vincolo contrattuale.